

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I MINORI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO

Divieti di espulsione e di respingimento:
i minori stranieri non possono essere espulsi,
tranne che per motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulso

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Rimpatrio assistito

- qualora il superiore interesse del minore lo richieda e sia accertato che il minore si troverebbe in condizioni migliori nel proprio Paese di origine;
- attivazione di apposite indagini familiari finalizzate a ricostruire la rete parentale del minore, al fine di valutare se il rimpatrio nel paese di origine possa ritenersi rispondente al suo superiore interesse;
- In conformità a quanto previsto dall'**art. 5 della Convenzione europea sul rimpatrio dei minori** si prevede che nel corso della procedura il minore sia sentito personalmente.



Diritto alla salute

Iscrizione al SSN per tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio:

- Art. 63, comma 4, DPCM 12.1.2017 pubblicato il 18.3.2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza): **«I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani»**
- Art. 14, comma 1, Disegno di legge n. 1658 –B: **obbligo di iscrizione al SSN per «i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale»**

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Diritto all'istruzione

- Artt. 3 (principio di eguaglianza) e 34 Cost. («La scuola è aperta a tutti»)
- Art. 28 Conv. New York: insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; forme di insegnamento secondario aperte ed accessibili ad ogni fanciullo
- Art. 38 del D.lgs.286/98: i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno, sono comunque soggetti all'obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Art. 45 D.P.R. 394/99

- iscrizione scolastica effettuata sulla base dei dati forniti dal minore o dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentanti di identità
- la mancanza di documenti non incide sulla possibilità del minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale.

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale

- Considerato che nella normalità dei casi il compimento della maggiore età avviene (anche per i cittadini italiani) prima del completamento della scuola superiore, apparirebbe manifestamente irrazionale, oltre che di dubbia costituzionalità, una norma che precludesse agli stranieri di completare il corso di studi superiore semplicemente a fronte del compimento dei diciotto anni

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007



Progetto cofinanziato da




UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

- La Corte europea diritti dell'uomo ha affermato che il diritto all'istruzione non si esaurisce nella possibilità di accesso agli stabilimenti scolastici ma deve necessariamente concretizzarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall'istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti
- Note del Ministero dell'interno del 7.6.2009 e del 13.6.2013 su casi specifici concernenti studenti maggiorenni privi di permesso di soggiorno

PROGETTO
Ve.S.T.A



Disegno di legge n. 1658 -B

Art. 14, comma 4:

In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Minori stranieri di età inferiore agli anni diciotto,
che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale,
privi di assistenza e rappresentanza legale

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Non rientrano tra i minori stranieri non accompagnati:

- I minori presenti in Italia con i genitori in stato di irregolarità;
- i minori che vivono con **parenti entro il quarto grado** (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati “di fatto”)

Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati:

Oltre ai minori completamente **sol**i, anche i minori che vivono con **adulti** diversi dai genitori e da parenti entro il quarto grado, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Minori stranieri non accompagnati e permessi di soggiorno

- 1) Minore età
- 2) Integrazione sociale (art. 18, c. 6, D. Lgs. 286/98)
- 3) Protezione sociale per vittime di tratta o di grave sfruttamento (art. 18 D. Lgs. 286/98)
- 4) Violenza domestica (art. 18 bis D. Lgs. 286/98)
- 5) Protezione internazionale o umanitaria



PROGETTO
Ve. S.T.A

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

1) Permesso di soggiorno per minore età

- nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (es. per affidamento, per motivi familiari ecc.)
- consente l'accesso allo studio ed al lavoro
- Art. 10 Disegno di legge 1658-B:

il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Conversione al raggiungimento della maggiore età

Termini: domanda da presentare entro i sessanta giorni successivi al compimento della maggiore età

Chi provvede? Il tutore prima del compimento dei diciotto anni, il diretto interessato dopo

Cosa accade ai minori accompagnati, già titolari di permesso per motivi familiari o affidamento (art. 31, comma 1)?

Al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura:



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Minori non accompagnati affidati ex art. 2 L. 184/83 o sottoposti a tutela

Ulteriori condizioni per la conversione, non automatica

- il previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**PROGETTO
Ve. S.T.A**



Art. 13, comma 1, Disegno di legge n. 1658 -B

Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

OPPURE

- l'essere entrati in Italia da almeno 3 anni ed aver seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto in uno specifico registro
- la documentata disponibilità di un alloggio
- la documentata frequentazione di corsi di studio o l'esercizio di attività lavorativa remunerata o la disponibilità di un contratto di lavoro non ancora iniziato

PROGETTO
Ve. S.T.A



Linee-Guida

dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei msna al raggiungimento della maggiore età

- preferibile che il parere, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente (Servizi sociali dell'ente locale che ha in carico il minore);
- atto obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età;
- ai fini del rilascio di un parere favorevole, preferibile un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. **Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.**

Termini

- ❖ La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, **salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere**
- ❖ La Direzione deve rispondere **entro 20 giorni**

La richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione **non deve essere inviata**

- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- **per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;**
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età (ad. esempio cittadini egiziani);
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano **in possesso** di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Ripercussioni sul permesso di soggiorno dell'eventuale consumazione di reati

Reati ostativi al mantenimento della regolarità del soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, o di sentenza di patteggiamento:

- reati per i quali è previsto arresto obbligatorio in flagranza (ad es.: rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia e stalking, alcune ipotesi di furto aggravato, nonché il furto in abitazione e quello con strappo) (art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.)
- **tutti i reati in materia di stupefacenti**
- reati di favoreggiamento immigrazione o emigrazione clandestina
- reati diretti al reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da avviare in attività illecite

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Reati ostativi al mantenimento della regolarità del soggiorno in caso di condanna definitiva:

- reati concernenti la violazione del diritto d'autore (L. 633/41)
- contraffazione/uso di marchi o segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



PROGETTO
Ve. S.T.A

Progetto cofinanziato da




UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

2) Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art. 18, c. 6, D. Lgs. 286/98

- agli stranieri che abbiano terminato l'espiazione di una pena detentiva (in carcere o nell'ambito di una misura alternativa alla detenzione), per reati commessi durante la **minore età** e che abbiano dato **prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale**
- su richiesta della Procura della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

3) Permesso di soggiorno per protezione sociale per vittime di violenza e di grave sfruttamento

(art. 18 D. Lgs. 286/98)

- permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o **per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia**
- revoca in caso di fuoriuscita dal programma
- necessaria proposta o parere dell'Autorità giudiziaria



PROGETTO
Ve. S.T.A

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

4) Permesso di soggiorno per motivi umanitari per vittime di violenza domestica (art. 18 bis, D. Lgs. 286/98)

- per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che tra autore e vittima vi sia stata coabitazione;
- necessità di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità della vittima, derivante dalla scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio

PROGETTO
Ve.S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

5) Diritto di asilo

La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal tutore

Nel primo caso, l'autorità che la riceve:

- **sospende il procedimento**
- dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore
- il giudice tutelare nelle 48 ORE successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore
- Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento.

In ogni fase della procedura, se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può essere sottoposto ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Come decidere qual è il percorso migliore per il minore?

Documenti di identificazione o riconoscimento



No: asilo



Sì: minore età

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020


In realtà

“In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine” (art. 28 D.P.R. 394/99)



Norma speciale a tutela del minore, derogatoria rispetto ai principi generali

PROGETTO
Ve.S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Status di rifugiato

Convenzione di Ginevra (L. 775/54)

«Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi» (art. 1, lett. a)



PROGETTO
Ve. S.T.A

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Atti di persecuzione (art. 7 D. Lgs. 251/07)

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.**

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Motivi di persecuzione

(art. 8 D. Ls. 251/07)

d) «**particolare gruppo sociale**»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (...); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere



“L’espressione “gruppo sociale” è stata formulata in modo aperto e deve essere interpretata in senso estensivo”



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Responsabili della persecuzione

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.**

PROGETTO
Ve.S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Atti specificamente diretti contro l'infanzia

Gravi violazioni degli obblighi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino: gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini (art. 6)

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

La protezione sussidiaria

Per il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Danno grave

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



PROGETTO
Ve. S.T.A

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA




FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

PROTEZIONE UMANITARIA

Seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98)

PROGETTO
Ve. S.T.A



Cass. Sez. VI, ordinanza 7.7.2014, n. 15466 rel. Acierno

«Situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, etc.). Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale, idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost.»

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Competenza al rilascio

Questura

1) previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

ovvero

2) previa acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Sufficiente la minore età a garantire il riconoscimento della protezione umanitaria?

NO

La valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non può avere natura generalizzata, ma deve sempre basarsi su una valutazione individuale

(Circolare 26.11.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo)

**PROGETTO
Ve. S.T.A**



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Audizione in Commissione: norme specifiche a tutela del minore

- necessaria presenza di un componente della Commissione con specifica formazione
- presenza del genitore e di eventuale personale di sostegno
- il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del genitore o del tutore, **può essere nuovamente ascoltato da solo** se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse
- diritto all'esame prioritario e necessaria valutazione delle condizioni soggettive
- possibilità per la Commissione territoriale di consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o **inerenti ai minori**

PROGETTO
Ve. S.T.A



Diritto all'assistenza legale

Art. 16 Disegno di Legge n. 1658 –B

Il minore straniero non accompagnato **coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale** ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale e **di avvalersi**, in base alla normativa vigente, **del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento**

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Regolamento Dublino e Minori

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 N. 604 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Criteri di determinazione della competenza a decidere su domanda di asilo in caso di minori

- è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare (o un fratello) del minore non accompagnato o un parente che possa occuparsi di lui , purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.
- in mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale.

PROGETTO
Ve. S.T.A



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Possibile coesistenza tra percorso per richiesta asilo e per minore età

Aumento dei casi di msna che ricevono diniego domanda protezione internazionale senza neanche permesso per motivi umanitari:

- Se diniego arriva prima dei 18 anni > possono fare percorso da msna non richiedenti asilo
- Se diniego arriva dopo 18 anni > non viene consentito di fare percorso da msna non richiedente asilo

Come ridurre tale disparità di trattamento?

Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32 T.U. 286/98 volta ad evitare irragionevole disparità di trattamento tra msna richiedenti e non richiedenti asilo e tra msna richiedenti che ricevono diniego prima o dopo compimento 18 anni



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Segnalare anche msna richiedenti asilo alla Direzione Generale Immigrazione: art. 19, c. 5 D.Lgs. 142/15 fa riferimento alla segnalazione di tutti i msna senza distinzioni richiedenti/ non richiedenti asilo

Se al compimento dei 18 anni ancora non è pervenuto l'esito della domanda di asilo:

- **presentare richiesta di parere ex art. 32 TU** alla DG Immigrazione, allegando tutta la documentazione richiesta, tranne, se non posseduto, il passaporto/attestazione di identità
- **Presentare richiesta di permesso di soggiorno ex art. 32 TU**

PROGETTO
Ve.S.T.A

